



Donatella Calvelli
Notaio

Repertorio n. 37316

Raccolta n. 22724

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"SOCIETA' FILARMONICA ASCOLANA APS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di luglio (27 luglio 2022), alle ore sedici e minuti venticinque.

In Ascoli Piceno, nel mio studio.

Innanzi a me Dottoressa Donatella Calvelli, Notaio in Ascoli Piceno, con studio in viale Indipendenza n. 42, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo - per l'Associazione "SOCIETA' FILARMONICA ASCOLANA - Associazione di Promozione Sociale" - in breve "SOCIETA' FILARMONICA ASCOLANA APS", con sede in Ascoli Piceno, via del Trivio n. 25, Palazzo Pacifici, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Marche in data 10 maggio 2010 al n. 60, codice fiscale dichiarato: 92042450442;

è presente il signor

- DI SANTE Fabio, nato in Ascoli Piceno il giorno 20 (venti) settembre 1959 (millenovecentocinquantanove), domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante della detta Associazione.

Detto Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere alla Assemblea Straordinaria della predetta Associazione qui riunita e di redigerne il verbale.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze dell'Assemblea come segue:

assume la presidenza dell'Assemblea, per acclamazione, il detto Presidente, il quale

DA' ATTO E DICHIARA

- che l'assemblea si è validamente riunita, in seconda convocazione, in quanto regolarmente convocata ai sensi di legge e dello Statuto sociale;

- che sono presenti, in proprio e per delega, numero 14 (quattordici) dei quarantasette associati, e precisamente: esso Comparente, come sopra generalizzato, e gli associati di cui all'elenco degli intervenuti che il Comparente mi consegna e che, previa sottoscrizione ai sensi di legge, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A";

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone del Comparente, quale Presidente e dei signori consiglieri GIANNELLI Claudia, nata in Ascoli Piceno il 31 marzo 1962;

PIVA Anna Maria, nata in Ascoli Piceno il 15 agosto 1959;

MARCONI Paolo, nato a Rotella (AP) il 28 febbraio 1965;

CALCAGNI Emidio, nato in Ascoli Piceno il 5 maggio 1940;

- che non esiste il Revisore legale dei conti.

Per quanto sopra il Presidente dichiara che le deleghe sono

REGISTRATO
in Ascoli Piceno
IL 01/08/2022
AL NUMERO 3849
SERIE 1T
EURO 356,00

regolari e verranno conservate nella sede dell'associazione e quindi dichiara validamente costituita l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione del nuovo Statuto in ossequio al D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, il quale, espone le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo testo di Statuto meglio rispondente alle mutate esigenze dell'associazione portante l'adeguamento alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, essendo la stessa associazione trasmigrata nel RUNTS con formula di riserva, in attesa che venga depositato lo statuto modificato.

A tal riguardo il Presidente illustra brevemente all'assemblea il nuovo testo che mi dichiara essere ben conosciuto da tutti gli associati per averne preso visione prima dell'Assemblea.

L'ASSEMBLEA

udito quanto esposto dal Presidente, previa discussione,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- di approvare il testo modificato di statuto sociale, come meglio sopra esposto dal Presidente, portante l'adeguamento alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente consegna, quindi, a me Notaio il nuovo Statuto dell'Associazione che, a sua richiesta, e sottoscritto ai sensi di legge, viene da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore sedici e minuti quarantatrè.

Il Comparsente mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne, gli intervenuti, piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente Verbale del quale ho dato lettura al Comparsente il quale lo approva dichiarandolo in tutto conforme alla volontà espressa e con me Notaio lo sottoscrive alle ore sedici e minuti quarantatrè.


Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa facciate intere una e sin qui della seconda di un foglio.

firmato Fabio Di Sante


firmato Donatella Calvelli Notaio

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N. 37316
RACCOLTA 22724

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 27 LUGLIO 2022 SOCIETA' FILARMONICA ASCOLANA			
PROG.	NOMINATIVO	QUALIFICA	FIRMA PRESENZA
1	ALLEVI NAZZARENO	SOCIO 2022	
2	BATTAGLIA ELISABETTA	SOCIO 2022	
3	BRUNETTI GIULIANA	SOCIO 2022	<i>DELEGA</i> <i>Fabio Fabiani</i>
4	CALCAGNI EMIDIO	SOCIO 2022	<i>Calcagni Emidio</i>
5	CAPPELLI FURIO	SOCIO 2022	
6	CIARROCCHI ANTONIO	SOCIO 2022	
7	COLONNELLA GIUSEPPE	SOCIO 2022	
8	COSENTINO ANNA MARIA	SOCIO 2022	
9	COSTANTINI FRANCESCO	SOCIO 2022	
10	DE BERARDINIS MARCELLO	SOCIO 2022	
11	DE MUTIIS ORLANDO	SOCIO 2022	
12	DI FILIPPO MARIA TERESA	SOCIO 2022	
13	DI SANTE FABIO	SOCIO 2022	<i>Fabio Fabiani</i>
14	FABIANI ALBERTO	SOCIO 2022	
15	FABIANI FRANCESCA	SOCIO 2022	
16	FABIANI LIVIO	SOCIO 2022	
17	FABIANI MARIA	SOCIO 2022	
18	FABIANI SERGIO	SOCIO 2022	
19	FELICIANI MARIA ANTONIETTA	SOCIO 2022	
20	FERRANTE MARIA ROSARIA	SOCIO 2022	
21	FERRETTI VITTORIO	SOCIO 2022	
22	FORLINI GIORGIO	SOCIO 2022	
23	FULVI MARIA ASSUNTA	SOCIO 2022	
24	GIANNELLI CLAUDIA	SOCIO 2022	<i>Claudia Giannelli</i>
25	GIRARDI MICAELA	SOCIO 2022	


Fabio Fabiani

26	MARCONI PAOLO	SOCIO 2022	<i>Paolo</i>
27	MARUCCI LUCIANO	SOCIO 2022	
28	MARUCCI ROBERTA CLARA	SOCIO 2022	
29	MOLININI ANITA	SOCIO 2022	
30	NARDINI EMIDIO	SOCIO 2022	<i>PER DELEGA Falso fine</i>
31	NOVELLI ANNA MARIA	SOCIO 2022	
32	PAGNONI ANNA MARIA	SOCIO 2022	
33	PELLEI GABRIELLA	SOCIO 2022	
34	PEPICELLI ANNA MARIA	SOCIO 2022	
35	PEPICELLI MARIA VITTORIA	SOCIO 2022	<i>PER DELEGA Anna Maria</i>
36	PETROCCHI NAZZARENO	SOCIO 2022	
37	PICCIONI PAOLA	SOCIO 2022	<i>PER DELEGA Falso fine</i>
38	PIVA ANNA MARIA	SOCIO 2022	<i>Anna Maria Piva</i>
39	PIVA PAOLA	SOCIO 2022	<i>Paola Piva</i>
40	PONTALTI IGOR	SOCIO 2022	
41	ROIATI AUGUSTO	SOCIO 2022	
42	ROMANO BIANCA MARIA	SOCIO 2022	
43	ROSSI DONELLA	SOCIO 2022	
44	SCATASTA PAOLO	SOCIO 2022	
45	SULLI GIANLUCA	SOCIO 2022	<i>PER DELEGA Falso fine</i>
46	TERPOLILLI RODOLFO	SOCIO 2022	<i>Rodolfo</i>
47	VANNICOLA ALESSANDRA	SOCIO 2022	<i>Alessandra Vannicola</i>
48	VITELLI CINZIA	SOCIO 2022	<i>PER DELEGA Falso fine</i>



Falso fine

ALLEGATO "B"
ALL'ATTO N. 37316
RACCOLTA 22724

STATUTO
della
"SOCIETA' FILARMONICA ASCOLANA APS"

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "SOCIETA' FILARMONICA ASCOLANA - Associazione di Promozione Sociale" - in breve "SOCIETA' FILARMONICA ASCOLANA APS" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in ASCOLI PICENO - Via del Trivio n. 25 - Palazzo Pacifici. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione e del volontario.

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.35 del Codice del Terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente

coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare ha lo scopo di promuovere e diffondere in tutto il territorio nazionale e, con particolare riguardo, nella città di Ascoli Piceno e nel territorio della provincia, il culto dell'arte musicale.

L'associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- nell'ambito della lettera d), l'associazione intende istituire corsi di interpretazione e perfezionamento musicali nonché la formazione artistica e professionale delle nuove generazioni nell'ambito di tutte le professioni dell'arte musicale e non ultima, la realizzazione di progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione, all'informazione e alla formazione del pubblico in campo musicale;

- nell'ambito della lettera i), l'associazione intende organizzare e promuovere cicli annuali di concerti di musica da camera, sinfonica, strumentale, corale e di musica lirica; organizzare concorsi di composizione ed esecuzione musicale nazionali e/o internazionali, mostre, conferenze, conferenze-concerto, lezioni-concerto, convegni, seminari, tavole rotonde e mostre di carattere musicale;

- nell'ambito della lettera k), l'associazione intende organizzare e gestire attività turistiche culturali in Italia e all'estero in occasione di stagioni liriche e concertistiche, festival e rassegne musicali di vario genere nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore per le associazioni di promozione sociale;

- lo svolgimento di ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate diretta a diffondere, sviluppare e soddisfare l'interesse per la musica nelle sue varie espressioni.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altra disposizione di legge in materia.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente

aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Categorie dei soci

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari
- Ordinari

a) Sono soci Onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

b) Sono soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario economo o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non

può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'associazione garantisce all'associato: il diritto di voto in assemblea e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali; il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'associazione.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro sessanta giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento;

e) per morte

ARTICOLO 11

Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'Assemblea

L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci dell'associazione che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente Statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC o a mezzo fax o altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella sede sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle

dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario economo in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario economo.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della

stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e

- gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
 - deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
 - definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
 - predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
 - procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
 - deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
 - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
 - redigere l'eventuale regolamento interno;
 - procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
 - irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica cinque anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad ef-

fettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario economo.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 20

Presidente

Il presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

ARTICOLO 21

Segretario economo

Il segretario economo dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corri-

spondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere, cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 22

Libri sociali

L'associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro di cui alla lettera a) è tenuto dal segretario economico; quelli di cui alle lettere b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 23

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 24

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 25

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 27

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 28

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono le assemblee l'assemblea convocate per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 29

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea.

ARTICOLO 30

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 31

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

firmato Fabio Di Sante

firmato Donatella Calvelli Notaio

IO SOTTOSCRITTA DOTTORESSA DONATELLA CALVELLI NOTAIO IN ASCOLI PICENO, ISCRITTA NEL RUOLO DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ASCOLI PICENO E FERMO, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO, MEDIANTE APPOSIZIONE AL PRESENTE FILE DELLA MIA FIRMA DIGITALE E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.
ASCOLI PICENO, 20 GENNAIO 2023.